



# COMUNE DI CAMPOLATTARO

PROVINCIA DI BENEVENTO

## GIUNTA COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. 85 DEL 12-09-2022

COPIA

<b>Oggetto:</b>	<b>PIANO URBANISTICO COMUNALE PUC (L.R. 16/2004 E SS.MM.II. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE N.5/2011) ADOTTATO CON DELIB. G.C. N.74 DEL 23/09/2020 . DETERMINAZIONI SULLE OSSERVAZIONI.</b>
-----------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di settembre alle ore 17:40, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei suoi componenti.

Intervengono i Signori:

**Paglia Simone**  
**Di Maria Letizia**  
**Mancini Adriano**

**Sindaco**  
**Assessore**  
**Assessore**

<b>Presenti/Assenti</b>
<b>Presente</b>
<b>Presente</b>
<b>Presente</b>

Presiede il Sindaco - Ing. Simone Paglia

Partecipa il Segretario Comunale - Dott. Cosimo Francesca, per quanto richiesto dall'art.97, comma 4, lettera a) del D.Lgs.n.267/2000.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto sulla cui proposta - di contenuto identico al presente atto nella premessa e nella parte dispositiva – sono stati espressi i seguenti pareri:

#### Art.49/1.2 del D.Leg.vo n°267/2000

Parere Favorevole di Regolarita' tecnica:

Il Funzionario Responsabile  
F.to (Ing. GIUSEPPE CORBO)

## LA GIUNTA COMUNALE

**DATO ATTO** che, prima della discussione e della votazione sul presente argomento, si allontana dall'aula il Sindaco, in quanto interessato poiché presentatario della osservazione prot.1550 del 22.03.2021;

**DATO ATTO**, inoltre, che la seduta continua con la Presidenza del Vice – Sindaco, Di Maria;

### PREMESSO

- che con deliberazione G.C. n.74 del 23/09/2020 l'Amministrazione Comunale ha adottato il Piano Urbanistico Comunale e gli allegati di norma, ai sensi e agli effetti della L.R. 16/04 e ss.mm.ii. e del Reg. reg. n.5/2011;
- che con successiva delibera di G.C. n.86 del 04/12/2020 sono stati prorogati i termini di pubblicazione del PUC;
- che dal BURC n. 11 del 01/02/2021 è stato pubblicato l'avviso di deposito del piano adottato con delibera n. 74 del 23/09/2020;

### DATO ATTO

- che a seguito della pubblicazione e deposito del piano sono pervenute n. 4 osservazioni a firma di:

n.	Prot.	data	istante
1	6050	22.12.2020	Guerrera Roberto
2	6074	23.12.2020	Carrozza Maria
3	1550	22.03.2021	Paglia Simone
4	1608	25.03.2021	Prozzillo Ernesto

- che non sono pervenute osservazioni specificamente rivolte al Rapporto Ambientale per la VAS, pubblicato per 60 (giorni), unitamente agli elaborati di Piano, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e Dir. 2001/42/CE;
- che le predette osservazioni sono state trasmesse all' Arch. Pio Castiello, titolare dell'incarico per il Piano Urbanistico Comunale, ai fini del rilascio del parere consultivo di competenza;
- che in data 09/05/2022 è stato acquisito al protocollo Comunale il parere tecnico sulle osservazioni a firma del progettista Arch. Pio Castiello;
- che con delibera di G.C. n.41 del 12/05/2022 è stata disposta la presa d'atto del parere tecnico consultivo a firma del progettista, con incarico al medesimo per i conseguenziali provvedimenti;

**RITENUTO** dover ritornare, ai fini di una più compiuta corrispondenza dell'attività di programmazione urbanistica in itinere al quadro normativo regolamentare delineato in Regione Campania, sul passaggio procedimentale di cui all'art. 3 comma 3 del Reg. 5/2011 mediante espressa attività di valutazione delle osservazioni formulate al piano in formazione;

**Viste** le osservazioni riferite al progetto di Piano Urbanistico Comunale, innanzi elencate;

**RITENUTO** di dare seguito alla delibera di cui innanzi e, pertanto, procedere, ai sensi dell'art.3, co.3, del Reg. reg. n.5 del 04.08.2011, all'esame di ciascuna delle Osservazioni prodotte al PUC adottato;

**Vista** ed esaminata la sopra citata "*Sintesi dei contenuti delle Osservazioni e Parere consultivo*";

**Viste** la L. 17.08.1942 n.1150 e ss.mm.ii., la L.R. n.14/82 e ss.mm.ii., la L.R. n.16/2004 e ss.mm.ii. e il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 04.08.2011;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) dal Responsabile dell'UTC in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

Con Voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

- **DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE** la seguente osservazione:

**n.1) prot. 6050 del 22.12.2020 – Guerrera Roberto**, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

*“Per quanto attiene alla prima area per la quale si propone la riclassificazione da Zona V1 a Zona agricola o Zona P, è da premettere che l'attuale individuazione in Zona V1 è correlata in larga parte alla perimetrazione, nello Studio Geologico allegato al PUC, di “Area non utilizzabile” per motivi di instabilità e rischio sismico.*

*Tanto premesso, quindi, si è del parere che gli immobili in oggetto siano parzialmente riclassificabili in Zona P – Parco fluviale – limitatamente alle sole parti non interessate dalla predetta perimetrazione, da parte dello Studio Geologico allegato al PUC, di “Area non utilizzabile” e fermo restante in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1.3.2 e 1.3.3 delle NTA del PUC.*

*In merito al punto a) della seconda area oggetto di osservazione, si è del parere che la proposta di estensione della classificazione in Zona P – Parco fluviale – sia compatibile con gli obiettivi e le strategie di Piano.*

*Quanto alla proposta di modifica dei parametri urbanistici (punti b) e c) ) si è del parere che i parametri proposti (Sm=2500 mq; Sup. coperta 20% della Sm) siano in contrasto con gli obiettivi e le strategie poste a base della disciplina urbanistica della Zona P. In particolare, in analogia con la successiva osservazione n.2, il parametro “Sm” può ridursi dagli attuali 10000 mq. a 5000 mq..*

*Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia:*

*PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, con le motivazioni e le specificazioni innanzi riportate.”;*

---

- **DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE** la seguente osservazione:

**n.2) prot. 6074 del 23.12.2020 – Carrozza Maria**, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

*“La proposta di modifica dei parametri attuativi della Zona P è simile, in alcune parti, a quella di cui alla precedente Osservazione prot.6050 del 22.12.2020; a fronte di una “Sm” attualmente prevista nelle NTA di Piano in 10.000 mq., la presente osservazione propone una Sm=5000 mq..*

*Analogamente a quanto espresso per la precedente Osservazione prot.6050 del 22.12.2020, si è del parere che il parametro “Sup. coperta 20% della Sm” proposto sia in contrasto con gli obiettivi e le strategie poste a base della disciplina urbanistica della Zona P, mentre può ridursi il parametro “Sm” dagli attuali 10000 mq. a 5000 mq. come proposto dall'istante.*

*In merito alle possibilità di ampliamento volumetrico dell'esistente si ritiene possibile aggiungere all'art.2.1.12 delle NTA, dopo le parole “...anche di settore (PTCP, PSAI dell'Autorità di Bacino)”, il seguente nuovo comma:*

*“Nelle more della redazione dei PUA sono sempre consentiti, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché gli ampliamenti delle esistenti cubature legittimamente assentite fino al raggiungimento della potenzialità consentita dall'indice di seguito riportato o, comunque, l'ampliamento una-tantum fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura legittimamente assentita.”*

*Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia:*

*PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, con le motivazioni e le specificazioni innanzi riportate.”;*

---

- **DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE** la seguente osservazione:

**n.3) prot. 1550 del 22.03.2021 – Paglia Simone**, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

*“Per quanto attiene alla richiesta di riduzione della distanza di rispetto cimiteriale, tale eventualità è rimessa alla competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, come modificato dalla legge 1 agosto 2002, n.166, che ai commi 5 e segg. dispone quanto segue:*

*“Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.*

*Al fine dell'acquisizione del parere della competente Azienda Sanitaria Locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.*

*All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457” [oggi art.3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.].*

*Pertanto, ferma restando la riduzione già disposta con Delib. di C.C. n.6 del 26/01/96 e autorizzazione della Prefettura di Benevento n.1725 del 18/05/96, la richiesta di riduzione della distanza di rispetto cimiteriale non è valutabile in questa sede.*

*All'interno di tale distanza sono comunque consentiti gli interventi di cui all'ultimo comma dell'art.338 innanzi citato, peraltro esplicitamente riportati all'art.1.3.7 delle NTA del PUC.*

*In merito alla zonizzazione urbanistica dell'area in oggetto, emerge che, al fine di eliminare possibili incertezze interpretative, è opportuno limitare la retinatura di Zona F4 (crochette blu) alle sole aree effettivamente interessate da attrezzature cimiteriali esistenti o di previsione, e non anche all'ingombro della distanza di rispetto cimiteriale.*

*Infatti, così come per le adiacenti aree classificate in Zona EI, ET ed F1, la sovrapposizione dei due retini è di difficile lettura, a maggior ragione per l'area in oggetto (che in realtà deve intendersi classificata, come le aree adese, in Zona EO – priva di campitura) tale modalità grafica può generare confusione.*

*Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia:*

*PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, nel senso di precisare che gli immobili in argomento sono previsti dal PUC adottato in Zona EO – Agricola ordinaria – e che, fino ad eventuali provvedimenti del Consiglio comunale in merito alla distanza cimiteriale, per detti immobili sono comunque consentiti - nell'alveo degli interventi consentiti dal PUC in tale Zona EO – le tipologie di intervento di cui all'articolo 338, ultimo comma, del R.D. 27 luglio 1934, n.1265.*

*Nel contempo, in tutti gli elaborati di zonizzazione, al fine di eliminare possibili incertezze interpretative, la retinatura di Zona F4 (crochette blu) sarà limitata alle sole aree effettivamente interessate da attrezzature cimiteriali esistenti o di previsione, e non anche all'ingombro della distanza di rispetto cimiteriale che resta indicato dalla apposita linea a tratto e punto come già indicata anche in legenda.”;*

**- DI ACCOGLIERE** la seguente osservazione:

**n.4) prot. 1608 del 25.03.2021 – Prozzillo Ernesto**, condividendo e facendo proprie le motivazioni e le conclusioni di cui al citato parere tecnico consultivo, che forma parte integrante della presente deliberazione e che di seguito si trascrive:

*“Per quanto attiene la proposta di riduzione della Superficie minima di intervento da  $S_m = 5000$  mq. a  $S_m = 2000$  mq. si esprime parere favorevole.*

*In merito alla proposta di incrementare l'indice da  $I_t = 0,40$  mc/mq a  $I_t = 0,50$  mc/mq, stante la esigua entità dell'incremento proposto, si ritiene possibile riscontrare positivamente l'osservazione anche per una migliore condivisibilità della previsione di Piano.*

*Sulla scorta di quanto innanzi considerato si è del parere che l'osservazione sia:*

*ACCOGLIBILE, modificando all'art. 2.1.4 “Zona C1 – Espansione” delle NTA il parametro  $I_T$  da  $I_t = 0,40$  mc/mq a  $I_t = 0,50$  mc/mq e il parametro Superficie minima di intervento da  $S_m = 5000$  mq. a  $S_m = 2000$  mq.”;*

- **DARE ATTO** che non sono pervenute osservazioni specificamente rivolte al Rapporto Ambientale per la VAS, pubblicato per 60 (giorni) ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e Dir. 2001/42/CE;

- **DELEGARE** al Responsabile dell'UTC i successivi adempimenti per il prosieguo dell'iter formativo del PUC;

con separata votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, **di dichiarare la presente immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to Ing. Simone Paglia

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Cosimo Francesca

---

**REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N. 818**

Il sottoscritto Segretario comunale

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

Dalla Residenza Comunale, 16-09-2022

IL Segretario Comunale  
f.to Dott. Cosimo Francesca

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 16-09-2022

IL Segretario Comunale  
(Dott. Cosimo Francesca)

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

**CERTIFICA**

che l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art.134/4 T.U.E.L. 2000)

che l'atto è stato inviato in elenco ai sigg. Capigruppo Consiliari (art.125 del T.U.E.L. 2000)

IL Segretario Comunale  
f.to Dott. Cosimo Francesca